



Circ. 319 – 2022/23

Brescia, 11 maggio 2023

Ai docenti coordinatori di classe
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Atti/registro/mail/sito

Oggetto: Derghe al limite massimo delle assenze

Come anticipato nella circ. n. 54 del 10/10/2022, è necessario ora in prossimità della conclusione dell'anno scolastico quantificare il numero delle assenze effettuate dagli alunni.

I genitori degli studenti che hanno superato il limite massimo delle assenze possono presentare adeguata documentazione per poter chiedere la deroga alle assenze, inviandola via mail all'attenzione del dirigente scolastico all'indirizzo riservato@liceodeandre.edu.it entro il 27 maggio 2023.

Si invitano di conseguenza i docenti coordinatori di classe a richiedere al dirigente la documentazione ricevuta dalle famiglie, nei casi di studenti al limite massimo del numero di ore di assenze.

In tema di valutazioni finali degli studenti si fa riferimento al DPR n. 122/2009, nel quale si forniscono indicazioni ai fini della validità dell'anno scolastico (frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, deroghe previste per assenze documentate, valutazione del Consiglio di Classe...).

Inoltre, il Ministero, con CM n. 20 del 04.03.2011 (prot. n. 1483), ha fornito a riguardo alcune importanti puntualizzazioni:

- la base di calcolo per stabilire se lo studente ha garantito o meno una frequenza pari ai tre quarti del totale è il "monte ore annuale delle lezioni", con riferimento all'orario complessivo di tutte le discipline, stabilito o ricavato, per ciascun anno di corso, dal quadro orario curricolare obbligatorio; il calcolo della percentuale di assenze, dunque, tiene conto non solo dei giorni di assenza, ma anche delle ore di assenza (entrate posticipate e uscite anticipate);
- rientrano nel calcolo del monte ore annuale di ciascuno studente tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe ("orario annuale personalizzato"); pertanto devono essere computate le ore di frequenza dell'Insegnamento della religione cattolica e le ore di frequenza all'Attività alternativa;
- per quanto riguarda le cosiddette "deroghe", è competenza del Collegio docenti definire "i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga", comunque limitatamente ai casi "eccezionali, certi e documentati"
- il Consiglio di Classe, prima di procedere alle operazioni di scrutinio, verifica "se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa".

Il Collegio dei docenti del nostro istituto, dopo attenta valutazione della materia e tenuto conto dei suggerimenti contenuti nella citata CM n. 20/2011, con le delibere n. 24 – 2010/11 del 18.03.2011, n. 17 – 2011/12 del 25.11.2011, n. 16 - 2012/13 del 07.11.2012 ha stabilito meritevoli di deroga le seguenti tipologie di assenza:

- a) assenze continuative per gravi motivi di salute **adeguatamente motivati e documentati**;
- b) assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate **certificate da adeguata documentazione medica**;
- c) assenze per sottoporsi a donazioni di sangue;
- d) assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, senza alcuna distinzione fra le varie discipline sportive;
- e) assenze per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti (es. concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti ecc.);
- f) assenze per partecipare ad attività di orientamento in uscita (solo per le classi quinte);
- g) assenze motivate dall'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
- h) assenze dovute a gravi e documentati problemi familiari e personali;
- i) assenze dovute a problematiche di salute, a misure quarantenarie e/o a disagio accertati e collegati direttamente alla emergenza epidemiologica in atto.

I Consigli di Classe, pur tenendo in considerazione i sopraindicati criteri generali finalizzati alla concessione di deroghe motivate al limite minimo di frequenza del monte orario annuo personalizzato, dovranno valutare se tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Di conseguenza **le deroghe possono essere concesse solo se è comunque possibile per il Consiglio di Classe, pur in presenza di assenze che superino il limite fissato dall'art. 14 c.7 del DPR 122/2009, valutare lo studente, dati gli elementi di valutazione acquisiti a livello generale e nelle singole discipline.**

E' importante sottolineare che tutte le assenze di cui al suddetto elenco, per poter essere prese in considerazione, **devono essere debitamente documentate**. Pertanto le documentazioni presentate agli atti della scuola devono contenere **chiare indicazioni** circa la riconducibilità delle assenze alle motivazioni per le quali si chiede la deroga; **tale documentazione, in particolare, deve recare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, l'esatta indicazione degli estremi cronologici cui si riferisce**. Nel caso di assenze periodiche per le quali è riconosciuta la deroga, la giustificazione di tali assenze deve fare esplicito riferimento alla motivazione per cui è stata prodotta documentazione.

E' inoltre opportuno richiamare l'attenzione su un principio, espresso nel DPR n. 122/2009 e ribadito nella CM n. 20/2011: **anche nei casi in cui è garantita la condizione della frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale, con o senza deroghe, è comunque prerogativa esclusiva del consiglio di classe stabilire se gli elementi valutativi disponibili consentano o meno di procedere alla valutazione finale dello studente.**

L'esame e la valutazione della documentazione prodotta per il riconoscimento della deroga sono affidati all'ufficio di presidenza, che vi provvede assicurando l'applicazione dei criteri stabiliti dal Collegio docenti.

Si riporta il prospetto che quantifica il monte ore annuale standard di ciascun anno di corso e per tutti gli indirizzi, e, sulla base di tale monte ore, quantifica il numero massimo di assenze consentite agli alunni.

Limite massimo assenze:

	Monte ore annuale	Numero massimo di assenze consentito	Numero massimo di assenze consentito con esonero I.R.C.
BIENNIO (classi Prime e Seconde)	891	222,7	214,5
TRIENNIO (classi Terze-Quarte-Quinte)	990	247,5	239

Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof. Denis Angelo Ruggeri

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*